

# È in Gazzetta Ufficiale il Dpr attuativo del 192/05



GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2009 17:47

Rispetto alla versione approvata dal CdM sono stati rivisti i divieti di trasformazione da centralizzato ad autonomo

È stato finalmente pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 10 giugno 2009, il **Dpr n. 59 del 2 aprile**, recante "**Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia**". Il decreto definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione estiva ed invernale, e alla preparazione dell'acqua calda sanitaria. Le nuove norme si applicano in assenza di differenti disposizioni regionali ed entrano **in vigore a partire dal prossimo 25 giugno**.



## I tre decreti attuativi

Il Dpr pubblicato è infatti uno dei tre decreti che il Governo è tenuto ad emanare per l'attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. Il Consiglio dei Ministri deve ancora approvare un **Dpr attuativo della lettera c), comma 1 art. 4 del Dlgs 192/2005**, mentre si attende l'emanazione di un **Decreto interministeriale** (Sviluppo-Ambiente-Infrastrutture) attuativo del comma 1, art. 5 e del comma 9, art. 6 del medesimo decreto. Questo DM conterrà, in allegato, le **Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici**.

## Novità del provvedimento

Il Dpr è un ulteriore passo in avanti nel completare il Dlgs 192/05, che rimandava a specifici decreti attuativi alcuni aspetti legati alle metodologie di calcolo della prestazioni energetiche degli edifici. Più precisamente le novità introdotte, anticipate su [casaclima.com](http://casaclima.com) nel mese di marzo, riguardano:

art. 3 - comma 1: adozione norme UNI TS 11300

art. 3 - comma 2: linee guida per la certificazione energetica da emanare art. 4 - comma 3: obbligo di verifica della prestazione energetica estiva (Epe, invol)

art. 4 - comma 4: chiarimenti per porte e vetrine per il rispetto della trasmittanza limite

art. 4 - comma 5: valore limite del rendimento termico utile degli impianti più restrittivo

art. 4 - comma 18: definizione di valori limite di trasmittanza termica periodica  $Y_{ie}$

art. 6 - comma 1-2: chiarimento sui provvedimenti regionali già adottati art. 7 - comma 1: validazione dei software di calcolo con strumento nazionale di riferimento

## Modifiche alla versione approvata dal CdM

Come segnala in una nota **Confedilizia** confermando le **nostre anticipazioni**, rispetto alla prima versione approvata con riserva dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo, il testo pubblicato in Gazzetta contiene nuove disposizioni sugli impianti termici centralizzati, che superano la rigidità del divieto di trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti autonomi.

È previsto che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 – e, comunque, nel caso in cui sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato di potenza di almeno 100 kW – sia "preferibile" il mantenimento di impianti termici centralizzati, ove esistenti. Tuttavia **cause tecniche o di forza maggiore possono giustificare la dismissione della caldaia centralizzata e la sua sostituzione con impianti di riscaldamento autonomi, e dovranno essere dichiarate in una relazione tecnica** attestante la rispondenza alle prescrizioni di legge per il contenimento del consumo energetico.

## Contabilizzazione del calore

Il dpr pubblicato in Gazzetta stabilisce inoltre che in tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, in caso di installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, debbano essere realizzati gli interventi necessari per permettere, "ove tecnicamente possibile", la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Anche in questo caso, **potranno essere segnalati gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione di tali interventi, ovvero l'adozione di altre "soluzioni impiantistiche equivalenti"**, che andranno evidenziate nella relazione tecnica sopra citata.

## Periodicità dei controlli

Infine il provvedimento conferma – segnala ancora Confedilizia – le disposizioni transitorie in materia di periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento, che rimane fissata: a) a un anno, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido (indipendentemente dalla potenza) nonché per gli impianti uguali o superiori a 35 kW; b) a due anni, per gli impianti inferiori a 35 kW (le cosiddette "caldaiette" presenti nelle abitazioni) con anzianità di installazione superiore agli otto anni e per gli impianti a camera

aperta (caldaie di tipo B) installati nei locali abitati; c) a quattro anni, per gli impianti inferiori a 35 kW con meno di otto anni di anzianità.

---

#### ARTICOLI CORRELATI

- [Certificazione energetica non obbligatoria per la vendita degli immobili](#)
- [Criteri uniformi per la certificazione energetica](#)
- [Certificazione: emendamenti dalle regioni alle linee guida nazionali](#)
- [Certificazione energetica: nuove norme per l'Emilia Romagna](#)
- [Cancellato l'obbligo di allegazione in Liguria](#)

[< Prec.](#)

[Succ. >](#)